

**SCHEMA TECNICA**  
(allegata al D.M. n.146 del 28.07.2004)

**Integrazioni e indicazioni per le prime applicazioni al Modello per la ripartizione "teorica" del FFO di cui al Doc. 01-04 del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, allegato al decreto.**

**Per la parte relativa alla domanda di formazione – 30% (paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del Doc. 01-04 )**

- Non si considerano gli immatricolati al primo anno agli effetti della valutazione del "peso" della domanda complessiva determinata dagli iscritti;
- Per i pesi relativi ai quattro gruppi di corsi di studio valgono, in prima applicazione, le indicazioni dei valori massimi forniti nel documento del Comitato
- Per il 2004, stante il non omogeneo avvio delle riforme degli ordinamenti didattici, vengono considerati soltanto gli iscritti al 2° anno di ciascun corso moltiplicati per la durata "normale" del corso di studi
- In attesa di un maggior dettaglio informativo, che potrà essere reso disponibile soltanto dalla istituita Anagrafe degli studenti, non vengono considerate con peso differenziato le iscrizioni part-time, stante la non omogenea classificazione, da parte degli atenei, dell'impegno di tali studenti
- Il fattore  $K_A$  utilizzato quale moltiplicatore del "peso" complessivo degli studenti iscritti deve considerare il rapporto tra corsi di studio attivati in possesso dei "requisiti minimi", ed il numero totale di corsi attivati nell'a.a. di riferimento. Inoltre il fattore  $K_A$  dovrà stimare, anche con peso differenziato, il numero di corsi che risultino attivati e gestiti con forme di "presidio della qualità didattica", riscontrabili attraverso l'adozione di procedure e metodologie riconosciute a livello di sistema (Es. : Campusone, Campus, Sinai, o altro)

**Per i risultati dei processi formativi – 30% (paragrafo 2.5 del Doc. 01-04)**

- Una quota, pari ad un terzo, del peso attribuito a tale valutazione sarà assegnata al numero di laureati pesato secondo le indicazioni e gli algoritmi indicati dalla CRUI (pag.9 dell'allegato di contenuto tecnico al parere CRUI – Formula relativa ai Risultati-laureati)
- Il fattore  $K_A$  relativo a tale quota viene considerato, in prima applicazione, con valore unitario

**Per l'attività di ricerca scientifica – 30% (paragrafo 3 del Doc. 01-04)**

- Si adottano i criteri di calcolo proposti dalla CRUI per quanto riguarda la valutazione del fattore correttivo  $F_{PRIN}$  (pag.14 dell'allegato di contenuto tecnico al parere CRUI)
- A partire dal 2005, il numero di soggetti da considerare sarà ridefinito in base al numero di "attivi nella ricerca", quale risulterà da apposita banca-dati che sarà tempestivamente attivata con modalità di inserimento delle informazioni e del loro aggiornamento delegate, con procedure completamente informatizzate, ai singoli docenti e ricercatori. (vedi anche allegato di contenuto tecnico al parere CRUI, pag. 11)

**Interventi di incentivazione – 10% (paragrafo 4 del Doc. 01-04)**

- Considerato che interventi particolari, di cui al documento, sono già stati operati in sede di ripartizione provvisoria del FFO, per il 2004 non si dà luogo ad ulteriori valutazioni-assegnazioni. Pertanto il modello sarà applicato soltanto relativamente alle voci precedentemente indicate.